



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA

Contratto tra l'Azienda regionale della salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU S.R.L. per gli anni 2024/2025/2026.

CIG: B03A67FD4D

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU S.R.L. (di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 03506290927 con sede legale in CAGLIARI VIA PESSINA 87 - 09125 e sedi operative in:

- CENTRO DI CAGLIARI VIA IS MAGLIAS 162 – 09122;
- CENTRO DI CAPOTERRA VIA LAMARMORA 10 – 09012;
- CENTRO DI SANLURI VIALE RINASCITA 36 - 09025

nella persona del Legale rappresentante, ERA GIANLUIGI C.F. RE-AGLG69D14B354O, dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in



capo all'ARES ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;

- che in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30.12.2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla

revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzati-

vi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sa-

nitare e socio-sanitarie; sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che con la DGR n. 3/32 del 27.01.2023 (con la quale si sostituisce l'allegato 6 del-

la DGR 7/3 del 26.02.2020) sono stati definitivamente modificati i requisiti minimi

specifici autorizzativi per l'accreditamento delle strutture residenziali, semiresiden-

ziali, ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione territoriale globale dei livelli 1-2-3;

- che le tariffe della riabilitazione territoriale sono state rideterminate con la DGR

31/117 del 29.09.2023, con la DGR 33/10 del 13.10.2023 e con la DGR 2/2 del

18.01.2024;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sani-

taria con provvedimenti:

- SUAPE DEL COMUNE DI CAGLIARI N. 3171 DEL 30/05/2023;

- SUAPE DEL COMUNE DI CAPOTERRA N. 117 DEL 24/10/2023 (RICEVUTA

VOLTURA PROT. 28597 DEL 12/08/2024);

- SUAP UNIONE COMUNI MARMILLA N. 609020/2023 DEL 24/07/2023 (RICE-



VUTA VOLTURA PROT. 5663 DEL 12/08/2024)

ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizio-

ni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra sog-

getti erogatori privati e ARES.

- Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e

per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente con-

tratto);

- il tetto di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle

attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso

di inadempimento;

- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il Servizio sanitario na-

zionale e il Servizio sanitario regionale in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso alle prestazioni

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la

persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzio-

nale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), il

certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs



06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata



nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o delle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione



dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti Servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel



rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spe-



sa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria avviene direttamente su prescrizione, compilata sul ricettario SSN, dal medico



dell'interessato:

a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 12.01.2017 e ss.mm.ii. "*Definizione dei LEA*", sono a totale carico del SSR;

b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 12.01.2017 e ss.mm.ii. "*Definizione dei LEA*", sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune di residenza dell'utente.

Nei casi di cui alla precedente lettera a) ovvero di prestazioni a totale carico del SSR, la Struttura si impegna a comunicare alla ASL, con le modalità definite dalla stessa, entro il termine di cinque giorni, l'inserimento e/o la presa in carico dell'assistito.

Per le prestazioni di cui alla lettera b), ovvero quelle parzialmente a carico dell'utente o del Comune di residenza, a seguito della valutazione dell'utente da parte di un'Unità di valutazione interna della Struttura (UVI), la notifica di ammissione deve essere trasmessa dalla struttura alla ASL competente entro 24 ore, unitamente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI.

Per le prestazioni di cui alla lettera a), la ASL, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, specificamente individuate dalle ASL. Nei casi di accertata inappropriatezza organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell'inserimento nella Struttura sono remunerate secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato dalla ASL. L'equipe della ASL ha facoltà di validare o richiedere



la revisione dei piani personalizzati attivati dalla Struttura.

Per le prestazioni di cui alla lettera b) nel caso in cui la valutazione della Unità di valutazione territoriale della ASL sia difforme da quella dell'UVI relativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, l'ARES dovrà comunque farsi carico del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell'ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall'UVT della ASL.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio di appropriatezza.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM del 12.01.2017, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi", la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con



particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.


Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla Struttura può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe omnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella deliberazione di Giunta regionale n. 17/9 del 01.04.2020.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato



dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Qualora l'ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continui, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso nei limiti sopra indicati la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto con applicazione di una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Il budget di spesa è il seguente:

Anno 2025: € 1.246.380,75 (unmilione duecento quarantasei mila trecentottanta/75);

(unmilione duecento sessantuno mila cento sessanta quattro/72)

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il



quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto

dal successivo art. 13. Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non

rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

Con riferimento alle lett. a) e b) dell'art. 7, la Struttura si impegna a rispettare il vo-

lume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati

nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura deciderà di erogare oltre il tetto annuale contrattato

potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della ta-

riffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante

l'anno da parte delle altre strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di

spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo

non superabile.

Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al

budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendiconta-

zione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

- da parte della ASL competente: controlli e verifiche presso le Strutture e sulla documentazione sanitaria inerente l'appropriatezza e le modalità di erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente contratto.

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro



sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e alla Struttura ospedaliera inviante il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla Struttura ospedaliera inviante, provvederà al pa-



gamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali congruagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da congruagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privata l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30



giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura privata interessata.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a



seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 fino al 31/12/2026 ad eccezione dei Centri di Sanluri e di Capoterra la cui validità ha inizio dal 01/09/2024. È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:



a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "*ripetuta violazione*" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione

di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà

all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria

rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,

l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura ed eventualmente

dell'associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere

alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre

che della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione, assegnando

al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per

provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale



Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al DPR del 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 19 del DPR n. 633 del 26.10.1072 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC alla Struttura e all'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21 – Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori



Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10. Debito informativo.

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Era Gianluigi

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2024/2026

Prestazioni di riabilitazione globale sanitaria e socio sanitaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
Centro Tuvixeddu	8	Ambulatoriale estensiva	€ 116.034,23	€ 119.788,54	€ 123.542,86
	9	Ambulatoriale mantenimento	€ 22.574,85	€ 23.305,27	€ 24.035,68
	10	Domiciliare estensiva	€ 121.185,33	€ 125.106,31	€ 129.027,29
	11	Domiciliare mantenimento	€ 33.346,16	€ 34.425,08	€ 35.504,00
Totale struttura			€ 293.140,57	€ 302.625,20	€ 312.109,83
Centro Tuvixeddu-Sanluri*	8	Ambulatoriale estensiva	€ 110.751,93	€ 334.131,99	€ 336.008,19
	9	Ambulatoriale mantenimento	€ 12.674,80	€ 38.239,13	€ 38.453,84
	10	Domiciliare estensiva	€ 115.668,53	€ 348.965,09	€ 350.924,58
	11	Domiciliare mantenimento	€ 11.742,70	€ 35.427,04	€ 35.625,97
Totale struttura			€ 250.837,96	€ 756.763,24	€ 761.012,58
Centro Tuvixeddu-Capoterra*	7	Ambulatoriale intensiva	€ 4.477,89	€ 13.509,54	€ 13.585,40
	8	Ambulatoriale estensiva	€ 28.189,12	€ 85.044,91	€ 85.522,45
	9	Ambulatoriale mantenimento	€ 7.312,39	€ 22.061,03	€ 22.184,91
	10	Domiciliare estensiva	€ 16.355,84	€ 49.344,61	€ 49.621,69
	11	Domiciliare mantenimento	€ 5.645,53	€ 17.032,23	€ 17.127,87
Totale struttura			€ 61.980,78	€ 186.992,32	€ 188.042,31
Totale complessivo			€ 605.959,30	€ 1.246.380,75	€ 1.261.164,72

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento. Si evidenzia infine che saranno possibili spostamenti di budget da una tipologia all'altra solo nel rispetto dei volumi massimi di accreditamento di ciascuna tipologia e nei limiti del tetto di spesa contrattuale.

In riferimento alle prestazioni ambulatoriali, si rende necessario dare applicazione a quanto stabilito dalla DGR 5/43 che, così come già indicato nei due precedenti trienni, pone "l'obiettivo di incrementare le prestazioni ambulatoriali intensive (livello 7), che attengono a una domanda di assistenza nella fase di dimissione ospedale-territorio e di diminuire le prestazioni ambulatoriali estensive (livello 8)". Per tale motivo, le strutture in possesso del relativo accreditamento istituzionale di riabilitazione ambulatoriale intensiva (livello 7) si impegnano ad erogare tali prestazioni, anche nell'ipotesi in cui non le abbiano mai erogate, con contestuale diminuzione del volume di prestazioni estensive (livello 8).

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

*A seguito di cessione di ramo d'azienda a partire dal 1/09/2024, il Valore delle prestazioni per l'anno 2024 è calcolato su 4 mesi di apertura Delibera del Direttore Generale F.F. Ares n. 215 del 22/08/2024)



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU SRL
SEDE LEGALE	VIA PESSINA 87 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	CAGLIARI codice struttura 200090

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
CRBLN196T451452Q	CARBONI	ILENIA	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
DSSMLD71D58B354X	DESSI'	MATILDE	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
LAIMHL95L48F808D	LAI	MICHELA	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
PZZRNN97E44B354R	PEZZI	ARIANNA	FISIOTERAPISTA	40	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	CONSULENTE	
GLLPRJ96P10Z110R	GUILLOD	PIERRE JULIENNE	FISIOTERAPISTA	30	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	CONSULENTE	
MRCMHL95M69F808M	MARCI	MICHELA	FISIOTERAPISTA	20	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	CONSULENTE	
MRRMRT96C70B354O	MARROCCU	MARTA	FISIOTERAPISTA	30	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	CONSULENTE	
LLLR65S05H501T	LILLIU	RICCARDO	AMMINISTRATIVO	36	AMMINISTRAZIONE	SCIENZE MOTORIE	AIAS	
SNJCRL70A21B354F	SANJUST	CARLO	AMMINISTRATIVO	36	AMMINISTRAZIONE	DIPLOMA	AIAS	
PBRNDR69L27B354O	PIBIRI	ANDREA	MEDICO	17	MEDICO	FISIATRIA	CONSULENTE	Direttore Sanitario
MSCVCN60L23B354H	MASCIA	VINCENZO	MEDICO	20	MEDICO	NEUROLOGO	CONSULENTE	
LAILCI57A65A474I	LAI	LICIA	MEDICO	30	MEDICO	FISIATRA	CONSULENTE	
SRRNTN46R02E387L	SERRA	ANTONIO	MEDICO	30	MEDICO	FISIATRA	CONSULENTE	
SNNCST75S51B354J	SANNA	CRISTINA	MEDICO	20	MEDICO	FISIATRA	CONSULENTE	
SVSNTN70M70B354U	SAVASTANO	ANTONIA	PSICOLOGA	10	PSICOLOGA	PSICOLOGIA	CONSULENTE	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU SRL
SEDE LEGALE	VIA PESSINA 87 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	VIA LAMARMORA 10 CAPOTERRA cod.struttura 200143

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
NGNRTI61D48L521B	ANGIONI	RITA	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
SRRMNT62E54B354U	SERRA	MARIA ANTONELLA	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
MRCMTT91M30E441Q	MARICA	MATTEO	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
VRGCLD91M52I580B	VARGIU	CLAUDIA	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPIA	CONSULENTE	
LAIMCL62B01B354M	LAI	MARCELLO	IMPIEGATO	36	IMPIEGATO	LICEO	AIAS	
GRGNGL59R62I754K	GREGNI	ANGELA	O.S.S	36	O.S.S	LICENZA MEDIA	AIAS	
MSCVCN60L23B354A	MASCIA	VINCENZO	MEDICO	10	MEDICO	NEUROLOGIA	CONSULENTE	
SNNCST75S51B354J	SANNA	CRISTINA	MEDICO	18	MEDICO	FISIATRIA	CONSULENTE	Direttrice Sanitaria
PBRNDR69L27B354O	PIBIRI	ANDREA	MEDICO	5	MEDICO	FISIATRIA	CONSULENTE	
FSOMNL68B58D260R	FOIS	EMANUELA	MEDICO	10	MEDICO	NEUROPSICHIATRIA	CONSULENTE	
SVSNTN70M70B354U	SAVASTANO	ANTONIA	PSICOLOGA	10	PSICOLOGA	PSICOLOGIA	CONSULENTE	
SRRNMR65P64H738N	SERRA	ANNAMARIA	ASSISTENTE SOCIALE	6	ASS.TE SOCIALE	LAUREA	AIAS	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU SRL
SEDE LEGALE	VIA PESSINA 87 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	VIALE RINASCITA 36 SANLURI cod.struttura 200128

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
TZNFSE61D67I667Q	ATZENI	EFISIA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
CBNMLS64H57H738I	CABONI	MARIA LUISELLA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
CHINPL65D45I647Q	CHIA	ANNAPAOLA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
RDSMSM68P10B354F	ERDAS	MASSIMO	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
MNCVTR66P58D332Y	MANCOSU	VITTORIA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
MSCPRZ61M65L996N	MUSCAS	PATRIZIA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
TTNSNN64L66G701P	OTTONETTI	SUSANNA	TERAPISTA	27	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
PNTMRT68T67H974R	PONTIS	MARTA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
SBSNTT69C58H856O	SEBIS	ANNETTINA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
SOIRRT66C26B354Y	SOI	ROBERTO	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
TVRCRL63B66I428L	TUVERI	CARLA	TERAPISTA	36	TERAPISTA	FISIOTERAPIA	AIAS	
MNDGLN64C55H974R	MANDIS	GIULIANA	O.S.S	36	OPERATORE	LICENZA SUPERIORE	AIAS	
MNFTZN83L68G113I	MANFREDI	TIZIANA	O.S.S	36	OPERATORE	LICENZA SUPERIORE	AIAS	
SROSDR58C23D334J	SORU	SANDRO	O.S.S	36	OPERATORE	LICENZA SUPERIORE	AIAS	
MLSTMR81M68B354Y	MELIS	TAMARA	A.SOCIALE/AMM.VO	36	ASS.TE SOCIALE	LAUREA	AIAS	
SRRNMR65P64H738N	SERRA	ANNAMARIA	ASSISTENTE SOCIALE	30	ASS.TE SOCIALE	LAUREA	AIAS	
PBRNDR69L27B354O	PIBIRI	ANDREA	MEDICO	5	MEDICO	FISIATRIA	CONSULENTE	
SNNCST75S51B354J	SANNA	CRISTINA	MEDICO	16	MEDICO	FISIATRIA	CONSULENTE	
MSCVCN60L23B354A	MASCIA	VINCENZO	MEDICO	10	MEDICO	NEUROLOGIA	CONSULENTE	
FSOMNL68B58D260R	FOIS	EMANUELA	MEDICO	10	MEDICO	NEUROPSICHIATRIA	CONSULENTE	
SVSNTN70M70B354U	SAVASTANO	ANTONIA	PSICOLOGA	10	PSICOLOGA	PSICOLOGIA	CONSULENTE	
PNAMVV62A67L966Y	PINNA	MARIA VIVIANA	MEDICO	30	MEDICO	FISIATRIA	CONSULENTE	Direttrice sanitaria

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura